

## Contratto di ormeggio - Transito Viareggio Porto 2020

Oggi \_\_\_\_\_ in Viareggio tra

- La società **iCARE srl unipersonale**, con sede legale in Viareggio, Via Pascoli n. 6, P.I. 01588020469 e indirizzo di posta elettronica legal mail pec: \_\_\_\_\_ nella persona di \_\_\_\_\_ domiciliato per la carica presso la sede legale di seguito denominata "Società"; in qualità di Concessionaria in forza dell'Atto di Concessione Demaniale Marittima Reg.n.184/2008 con scadenza prorogata ex lege al 31/12/2020 licenza di Subingresso del 23/09/2019 Reg.n.71/2019 Rep. N.314 di Autorità Portuale Regionale e dell'Atto di Concessione Demaniale Marittima Reg.n.127/2008 con scadenza prorogata ex lege al 31/12/2020 licenza di Subingresso del 23/09/2019 Reg.n.72/2019 Rep. N.315 di Autorità Portuale Regionale ha la disponibilità e l'uso di una zona di Demanio Marittimo della superficie complessiva di mq. 1.146,5 in zona avamposto in adiacenza alla passerella posta nella parte terminale del Molo della Madonnina anche denominata approdo turistico "**La Madonnina**" (di seguito denominata "Società" o "Concessionaria");

e

1. Il Sig./La Sig.ra \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ cod. fisc. \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_, PEC (eventuale) \_\_\_\_\_ di seguito denominato "Cliente";
2. Il Sig./La Sig.ra \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ cod. fisc. \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_ quale legale rappresentante della società \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ P.I. \_\_\_\_\_ CF. \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_ - Codice identificativo Univoco \_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_ Mail \_\_\_\_\_ di seguito denominato "Cliente"

### **NB: in caso di società si compila il punto 2.**

Si allegano sotto "Allegato 1" - Carta di identità e Codice Fiscale del Cliente

Si allega sotto "Allegato 2" - Certificato Camerale del Cliente

- 1) **Oggetto del contratto:** con la sottoscrizione del presente contratto la Società concede in uso al Cliente, che accetta, posto di ormeggio n. \_\_\_\_\_ pontile \_\_\_\_\_ come meglio identificato nella planimetria in corso di validità che il Cliente occuperà con l'unità da diporto denominata \_\_\_\_\_ matricola \_\_\_\_\_, tipo unità da diporto \_\_\_\_\_ di metri lung. ft. \_\_\_\_\_ baglio max (larghezza) ft. \_\_\_\_\_, pescaggio \_\_\_\_\_ cantiere \_\_\_\_\_, modello \_\_\_\_\_ di sua proprietà e armata dal medesimo cliente, il tutto come meglio indentificato nella licenza di navigazione allegata. La Società cura l'espletamento dei servizi di approdo come descritti all'art. 8 del Regolamento. La Società si riserva la più ampia facoltà di assegnare al Cliente nel corso del contratto un posto barca diverso con l'unico vincolo che esso risulti

idoneo a ospitare l'unità da diporto sopra indicata. In tale circostanza il Cliente è obbligato a spostare l'unità da diporto senza facoltà alcuna di opporre contestazioni e/o eccezioni di inadempimento nei confronti della Società, autorizzando, fin d'ora, lo spostamento della unità da diporto da parte della Società nel caso in cui non provveda tempestivamente e comunque entro e non oltre giorni 15 dalla richiesta inviata al Cliente.

L'uso dell'ormeggio con unità eccedenti le misure consentite in lunghezza ("fuori tutto") e in larghezza costituisce inadempimento e conseguentemente potrà determinare la risoluzione del presente contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1453 cod. civ., senza diritto ad alcun rimborso a qualsiasi titolo e salvo il risarcimento dei danni. In tal caso la Società provvede a contestare per iscritto al Cliente l'inadempimento con contestuale richiesta di rimozione dell'unità da diporto a proprie spese entro 15 giorni. Il Cliente inadempiente sarà tenuto al pagamento delle tariffe di transito previste per il posto barca nel quale l'unità da diporto verrà temporaneamente trasferita o a terra qualora non siano possibili soluzioni in acqua.

2) **Durata:**

Il contratto ha durata dal \_\_\_\_\_ / (giorno di arrivo) al \_\_\_\_\_ / (giorno di partenza).

La sua eventuale rinnovabilità è disciplinata dall'art. 6 del Regolamento.

3) **Documenti unità da diporto e polizze assicurative:**

a) Il Cliente consegna alla Società per gli archivi della Direzione dell'Approdo copia del libretto di navigazione, nonché, copia della polizza RCT (Responsabilità Civile verso Terzi) comprensiva del rischio incendio, danneggiamento, distruzione, perdita e danni arrecati alle altre imbarcazioni, nonché alle attrezzature ed agli impianti del Porto, in corso di validità relativa all'unità da diporto sopra indicata e/o motorizzazioni con massimale congruo secondo legge e regolamenti in materia; è altresì obbligato a consegnare copia della polizza aggiornata allorché la medesima venga a scadenza in pendenza della durata del presente contratto.

b) Il Cliente dichiara inoltre che l'unità da diporto è dotata di polizza corpi con la compagnia \_\_\_\_\_ e n. polizza \_\_\_\_\_.

Il Cliente manleva espressamente la Società da ogni responsabilità civile per danni causati dalla unità da diporto del Cliente a terzi, nonché, per danno occorsi alla propria unità da diporto causati da terzi.

**NB1** se si tratta di natante non vi sarà la licenza di navigazione ma il solo certificato potenza motore.

**NB2** se l'unità da diporto non è dotata di polizza corpi il punto b) si intende non applicato.

4) **Occupazione oltre la scadenza del contratto:** il Cliente può richiedere con un preavviso di 24 ore il prolungamento del periodo di ormeggio. Per le giornate ulteriori di permanenza saranno applicati i corrispettivi previsti dagli articoli 5 e 6.

Il Cliente autorizza fin d'ora la Società e la Direzione dell'Approdo, a rimuovere, anche senza previa comunicazione, l'unità da diporto lasciata ormeggiata oltre 3 giorni dal "giorno di partenza" senza ulteriori preavvisi, e a trasferirla in luogo idoneo; si assume in proprio tutte le relative spese, ivi comprese quelle per la rimozione, il trasferimento, la

sosta in acqua se vi è un ormeggio disponibile o a terra, esonerando espressamente la Società e la Direzione dell'Approdo da qualsiasi responsabilità circa i danni che possa eventualmente subire l'unità da diporto o che da essa possano derivare a terzi.

Rimane comunque fermo l'obbligo del Cliente del pagamento del corrispettivo dovuto con le modalità indicate negli artt. 5 e 6.

- 5) **Corrispettivo**: per l'intero periodo di cui al precedente art. 2 del presente contratto, il corrispettivo pattuito per l'uso del posto barca e per la fornitura dei servizi portuali è stabilito in complessivi € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_) IVA inclusa se dovuta e dipendente dal Tariffario giornaliero di transito in vigore.

Lo sconto previsto dal tariffario è applicato per le giornate di permanenza oltre l'ottavo giorno.

Tale importo dovrà essere saldato anticipatamente alla sottoscrizione del presente contratto.

Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite il POS collocato presso gli uffici degli ormeggiatori.

Il Cliente è altresì obbligato a corrispondere prima della partenza i costi dell'energia elettrica e dell'acqua secondo i consumi effettivi se rilevati dalle colonnine attrezzate.

- 6) **Occupazione del posto barca**: il Cliente si obbliga a corrispondere il corrispettivo pattuito nei termini indicati all'articolo precedente, anche qualora il posto barca non venga occupato per qualsiasi causa, anche se a lui non imputabile.

Il mancato rispetto dei suddetti termini costituisce inadempimento e potrà divenire causa di risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. ove protratto.

Qualora il posto barca sia occupato senza preavviso oltre il giorno di partenza stabilito all'Art. 2, il Cliente è tenuto al pagamento, della somma pari alla tariffa giornaliera di transito senza applicazione dello sconto.

- 7) **Dati dichiarati ed elezione di domicilio**: il Cliente dichiara sotto la propria responsabilità che i dati indicati nel presente contratto sono esatti e rispondenti al vero ed elegge domicilio per ogni comunicazione nell'indirizzo indicato in epigrafe ad ogni più ampio effetto di legge;

Il cliente si obbliga a dare tempestiva comunicazione scritta alla Concessionaria in ordine ad eventuali modifiche della residenza/domicilio ed in generale dei dati forniti in epigrafe.

- 8) **Regolamento Portuale/Approdo - Obbligo di osservanza - Responsabilità**:

Il Cliente dichiara di aver preso visione del Regolamento Viareggio Porto 2020 (vedi allegato) e di accettarne, per quanto necessario, integralmente il contenuto senza alcuna riserva, impegnandosi altresì ad osservare le disposizioni e a farle osservare; lo stesso dichiara di essere consapevole che con l'ormeggio dell'unità da diporto presso l'approdo turistico egli assume la piena ed esclusiva responsabilità dell'unità da diporto medesima in ordine alla sua corretta custodia ed al suo corretto uso.

Il Cliente si obbliga ad osservare ed a far osservare dai suoi familiari, eventuali ospiti e/o dipendenti e suoi addetti il regolamento portuale e le regole di buon vicinato e del corretto vivere civile.

Il Cliente è obbligato a tenere in perfetta efficienza l'unità da diporto ormeggiata e a verificare l'accumulo di acqua in sentina.

La Società si riserva comunque il diritto e non l'obbligo di intervenire con mezzi e personale propri nel caso in cui siano rilevate situazioni di pericolo per l'unità da diporto medesima e/o per la sicurezza dei terzi nonché al fine di prevenire rischi da inquinamento, addebitando il costo dell'operazione al Cliente salvo, in ogni caso, il maggior danno.

Il Cliente rimane comunque edotto che qualunque intervento, per le ragioni sopra indicate, venga eseguito non determinerà l'esonero dalla propria responsabilità sull'unità da diporto che rimane piena ed esclusiva e che, in nessun modo, la Società potrà ritenersi custode dell'unità da diporto.

- 9) **Responsabilità esclusiva del Cliente:** il Cliente dichiara di essere a conoscenza che la Società e la Direzione dell'approdo non si assumono alcun obbligo di vigilanza e/o custodia sull'unità da diporto ormeggiata. Pertanto, il Cliente esonera espressamente la Società Concessionaria, l'eventuale Gestore e la Direzione dell'approdo da qualsiasi obbligo relativo alla custodia della medesima, dei beni ivi contenuti e/o riposti e da qualsivoglia tipo di responsabilità per furti o danni di qualsiasi natura e genere che l'unità da diporto e i beni medesimi dovessero subire.

Quanto precede vale anche nell'ipotesi in cui la Società svolga un servizio di controllo sull'area portuale essendo la stessa svolta a fini diversi da quelli inerenti la custodia dei beni privati presenti.

- 10) **Responsabilità del Cliente nei confronti della Società e di terzi:** il Cliente è responsabile per tutti i danni causati dalla unità da diporto e/o da proprio personale e/o preposti nell'ambito dell'approdo.

Il Cliente, in ogni caso, si impegna ed obbliga sin d'ora a tenere indenne e manlevare la Società relativamente alle richieste risarcitorie da parte di terzi conseguenti a tali danni.

- 11) **Divieto di cessione:** il Cliente non può cedere il contratto, né concedere ad altri l'uso del posto barca, anche salvo l'ipotesi di cui all'art. 18 del Regolamento. La Società si riserva in tal caso di agire per la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1453 cod. civ. salvo il risarcimento del danno.

- 12) **Disservizi portuali:** la Società che gestisce in proprio o tramite un Gestore le attività previste nel "regolamento", declina ogni responsabilità circa eventuali disservizi nella gestione dell'Approdo se non per quelli ad essa imputabili per dolo o colpa grave.

- 13) **Collegamento funzionale del contratto di ormeggio agli atti concessori:** La validità e l'efficacia del contratto è funzionalmente e direttamente dipendente dall'atto di concessione demaniale.

Qualora l'Ente concedente o altra Amministrazione competente revochi la concessione, il contratto sarà automaticamente risolto e il Cliente non avrà diritto a esercitare alcuna pretesa nei confronti della Concessionaria per ottenere, a qualsiasi titolo o ragione, rimborsi o risarcimenti.

- 14) **Foro competente:** per ogni controversia sull'interpretazione o esecuzione del presente contratto è competente in via esclusiva il foro di Lucca ai sensi dell'art. 29 c.p.c.; è tuttavia obbligo per i clienti esperire preliminarmente il tentativo di conciliazione presso la Camera

di Commercio di Lucca o presso l'Organismo di conciliazione del foro di Lucca.

- 15) **Oneri fiscali**: qualsiasi onere fiscale, o tributo o tassa, comunque inerente, conseguente o connesso al presente contratto è ad esclusivo carico del Cliente, anche qualora dovesse essere applicato dopo la conclusione del contratto stesso o anche a seguito di diversa interpretazione delle norme tributarie. Eventuali rinvenienze attive e rimborsi relativi ad oneri fiscali, tributi o tasse comunque inerenti, conseguenti o connessi al contratto, versati dal Cliente, che dovessero pervenire nelle casse della Società in dipendenza di diversa interpretazione delle norme tributarie, saranno restituite al cliente.
- 16) **Clausole contrattuali**: tutte le clausole del presente contratto e quelle del Regolamento di cui all'art. 7 formano un unico ed inscindibile contesto, sicché la violazione, anche di una soltanto di dette clausole, dà diritto alla Società di chiedere la risoluzione del contratto previa diffida ex art.1454 c.c. fermo restando l'obbligo del pagamento dell'importo pattuito nei modi meglio indicati negli articoli precedenti, nonché degli interessi di mora se dovuti, salvo sempre il risarcimento dei danni.
- 17) **Forma scritta**: ogni modifica o integrazione al presente contratto deve essere stipulata in forma scritta a pena di nullità.
- 18) **Privacy**: ai fini del D.Lgs. 196/03, le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i loro dati personali in relazione ad adempimenti connessi al presente contratto, nonché al trattamento ed archiviazione informatica e cartacea dei dati stessi;
- 19) **Allegati**: gli allegati fanno parte integrante del presente contratto.

Viareggio il \_\_\_\_\_  
LA SOCIETÀ

IL CLIENTE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di conoscere e approvare specificamente gli artt. 1,2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, da verificare in relazione alla stesura definitiva del contratto.

LA SOCIETÀ

IL CLIENTE